

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORDENONE E _____ PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DEI CAMPI DI CALCIO "SAN FRANCESCO". CIG.....

L'anno, il giorno del mese di, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge, in attuazione della determina dirigenziale n. ... del ...;

FRA

il Comune di Pordenone, codice fiscale n. 80002150938, che per brevità sarà di seguito denominato "Comune", per il quale interviene la dott.ssa Flavia Leonarduzzi, nata a San Daniele del Friuli (UD) il 04.08.1958, nella sua qualità di Dirigente del Settore II "Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili", in attuazione dell'art. 61 dello Statuto Comunale,

E

....., con sede, di seguito denominata "Concessionario", per la quale interviene il sig. nato il CF in qualità di legale rappresentante,

premessi che:

- in data 04.03.2021, con atto rep. ANR n. 5440/2021, la Parrocchia San Francesco ha concesso in uso gratuito al Comune di Pordenone due campi di calcio di sua proprietà siti in piazza San Gottardo 3, per la durata di 7 anni, con facoltà per il concedente di recedere anticipatamente dando un preavviso di almeno un anno;
- in esito a procedura di evidenza pubblica, con determinazione n. del è stata affidata a la concessione in gestione ed uso dei suddetti impianti di calcio, qualificati come "impianto sportivo privo di rilevanza economica" con delibera giunta n. 304 del 19.10.2023;

- per il presente atto è stato acquisito smartcig ai soli fini della tracciabilità dei pagamenti, trattandosi di concessione di impianto sportivo qualificato come privo di rilevanza economica e pertanto escluso ex art.181 commi 1 e 3 del D. Lgs. 36/2023.

Tutto ciò premesso tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso dei 2 campi di calcio siti in piazza San Gottardo 3, inseriti all'interno del foglio 18 mappale 1092, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e privi di spazi e servizi di supporto quali spogliatoi e servizi igienici.

ARTICOLO 2 – SCOPO

Lo scopo della concessione è assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive sociali e ricreative.

Con l'affidamento si intende:

- 1) favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, agonistica ma anche ludico-motoria aggregativa e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
- 2) salvaguardare il patrimonio dell'impianto sportivo, mantenendo i campi funzionali e in buone condizioni d'uso;
- 3) garantire una conduzione efficace e d efficiente dell'impianto, con oneri conseguentemente ridotti a carico del Comune e gestione sociale dell'impianto improntata alla massima fruibilità da parte di associazioni e società sportive, di scuole e cittadini con massima apertura alle esigenze dell'utenza;

- 4) assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.

ARTICOLO 3 – USO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario ha il diritto di utilizzare l'impianto sportivo per lo svolgimento delle sue attività sportive in via prevalente, pur dovendo garantire:

- le attività occasionali della Parrocchia S. Francesco, con la quale andranno concordati tempi e modi;
- l'uso pubblico dell'impianto secondo un piano di utilizzo concordato con il Comune che concili le esigenze del Concessionario con quelle di altre associazioni/società sportive che ne dovessero richiedere l'utilizzo.

Il Concessionario dovrà, entro il mese di giugno di ogni anno, comunicare al Comune la necessità di ore settimanali per la propria attività sportiva che non potranno superare il 70% del monte ore settimanale disponibile per le attività sportive. Il restante 30% dovrà essere messo a disposizione di altre società-associazioni sportive che ne richiedono l'uso, con priorità ai piani di utilizzo positivamente consolidati e a quelle con sede a Pordenone.

Nel caso in cui non vi fossero richieste di altre società sportive, le ore potranno essere utilizzate dal Concessionario.

Il Concessionario, in base alle sue necessità e alle richieste di terze società/associazioni, predisporrà entro il mese di agosto, concordandolo con il Comune, il piano di utilizzo settimanale dell'impianto valido per l'intera stagione sportiva, e l'orario indicativo d'apertura al pubblico dell'impianto.

Il Concessionario dovrà predisporre apposito Regolamento d'uso dell'impianto, con le modalità, responsabilità e prescrizioni d'accesso e uso dell'impianto, da

esporre in modo visibile all'utenza.

Il Concessionario deve consentire l'utilizzo dei beni esclusivamente per l'uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell'impianto ed all'esercizio delle attività svolte nel medesimo. Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto ed a riconsegnarlo al Comune alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d'uso dei beni. Restano in capo al Comune le autorizzazioni per manifestazioni ed eventi non sportivi all'interno dell'impianto .

ARTICOLO 4 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI PORDENONE PER PROPRIE ATTIVITA'/MANIFESTAZIONI E/O GRATUITA'

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l'impianto sportivo fino a un massimo di 10 (dieci) giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni di gratuità ad associazioni per attività/manifestazioni da queste organizzate.

Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, il Concessionario dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura senza nulla pretendere a titolo di rimborso spese.

ARTICOLO 5 - TARIFFE

Il Concessionario è tenuto ad applicare e introitare le tariffe per l'utilizzo delle strutture approvate annualmente dal Comune .

Il Concessionario dovrà comunicare al Comune, per il preventivo nulla osta, le

proposte di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale.

Le proposte si intendono approvate qualora il Comune non si esprima nei successivi 30 giorni. Il tariffario d'uso dovrà essere esposto all'interno dell'impianto in modo visibile all'utenza. Gli introiti relativi all'uso dell'impianto saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione di cui all'art. 9.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso e gestione dell'impianto avrà durata fino al 3 marzo 2028, salvo recesso anticipato del Comune con preavviso di almeno 9 mesi qualora la Parrocchia S. Francesco d'Assisi eserciti la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 6 della convenzione rep ANR 5440/2021 citata in premessa.

Il Concessionario, al termine della durata della convenzione, in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario ed al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare eventuale proroga tecnica dell'affidamento, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all'individuazione del nuovo Concessionario e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.

ARTICOLO 7- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà:

- a) provvedere alla sorveglianza e custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti nell'orario di apertura per l'attività sportiva;
- b) provvedere all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;

- c) provvedere al controllo a vista e pulizia giornaliera dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive, fatto salvo quanto previsto dai tariffari comunali in vigore;
- d) provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti;
- e) provvedere alle manutenzioni ordinarie dell'impianto, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato A, e delle attrezzature sportive ivi contenute, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti;
- f) prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nel corso dell'anno;
- g) consentire l'uso mattutino gratuito delle strutture sportive alla scuola dell'obbligo qualora richiesto;
- h) attenersi al piano di utilizzo concordato con il Comune per ogni stagione sportiva;
- i) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;
- j) adempiere a quanto previsto dalle norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm, ove ricadenti;
- k) segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari, e ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico;
- l) provvedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza;
- m) garantire la democraticità dei propri organi sociali nel rispetto di quanto

previsto dal proprio statuto;

- n) collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune per favorire la pratica sportiva con l'inserimento, il sostegno ai fini del recupero sociale o altre azioni positive a favore di ragazzi/adulti/ con situazioni sociali ed economiche di indigenza, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze sarà oggetto di accordo tra le parti in base alla tipologia dell'attività sportiva da praticare;
- o) supportare eventuali progetti (Carta Giovani, Carta Argento), attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune;
- p) osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente;
- q) garantire bontà e puntualità del servizio, cortesia, rispetto e informazione nei confronti dell'utenza;
- r) osservare e far osservare ai propri collaboratori, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione e per quanto compatibili con il loro ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento interno) ai sensi dell'art. 2 c. 3 dello stesso DPR e della delibera di Giunta comunale n. 51 del 28.02.2014;
- s) fornire e provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico ai sensi della normativa vigente che dovrà essere messo a disposizione delle associazioni sportive che utilizzano l'impianto. Il

personale che utilizzerà il defibrillatore, sia esso del Concessionario che delle associazioni che utilizzano l'impianto, dovrà essere formato ai sensi della normativa sopracitata;

- t) reinvestire eventuali avanzi economici derivanti dalla gestione dell'impianto, risultanti dal rendiconto di cui all'art 9, nella manutenzione e migliorie dell'impianto e nella promozione dell'attività sportiva al suo interno.

ARTICOLO 8 – CANONE RICOGNITORIO ANNUO

Il Concessionario dovrà versare al Comune un canone ricognitorio annuo la cui base d'asta è fissata in € 300,00 - più IVA di legge - determinato tenendo conto dell'uso di pubblica utilità e della riconosciuta valenza sociale dell'impianto. Il canone – a partire dal 2^a anno – sarà soggetto a rivalutazione annua nella misura del 100% della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno precedente.

ARTICOLO 9 – RENDICONTO

Il Concessionario è tenuto a tenere una contabilità separata per la gestione dell'impianto e a trasmettere annualmente al Comune:

- a) rendiconto dettagliato di gestione dell'impianto in concessione che dovrà comprendere le spese sostenute per l'impianto (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti dall'utilizzo da parte dei terzi, da introiti pubblicitari, sponsorizzazioni e contributi vari legati alla gestione, ricavi derivanti dai servizi di supporto o dalle relative sub concessioni di cui agli artt. 12 e 13;
- b) una relazione esaustiva che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, i soggetti terzi utilizzatori, le iniziative varie, campionati e

manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Concessionario.

ARTICOLO 10 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Comune:

- a) gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 7. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l'impianto previo avviso al Concessionario, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al Concessionario. Per il periodo in cui perdura l'inagibilità dell'impianto non è dovuto il canone ricognitorio di cui all'art. 8;
- b) le spese per energia elettrica ed idriche.
- c) la sostituzione dei fari delle torri faro dei campi di calcio tramite l'appalto con la ditta SIRAM;
- d) la corresponsione di un contributo economico massimo pari a € 6.000,00 (seimila) - più Iva di legge se e in quanto dovuta – a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, in considerazione dell'uso pubblico e della riconosciuta valenza sociale dell'impianto. La liquidazione del contributo avverrà nella misura del 70% entro il 30 aprile di ogni anno e il saldo dopo la presentazione del rendiconto di cui all'art. 9. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nella manutenzione e migliorie dell'impianto e nella promozione dell'attività sportiva al suo interno.

ARTICOLO 11 – SUB CONCESSIONE

E' vietata espressamente la sub concessione a terzi della concessione dell'impianto sportivo. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi

risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia. Allo scadere della concessione il Concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato al Servizio Tributi comunale o alla ditta concessionaria del servizio, ove esiste. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

E' obbligo del Concessionario riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziativa promosse dall'Amministrazione comunale stessa.

In deroga al divieto di sub concessione di cui all'art. 11, è consentito al Concessionario, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l'esercizio della pubblicità commerciale, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Concessionario dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del

contratto da stipulare, le generalità dell'eventuale sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.

Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ARTICOLO 13 – ESERCIZIO PUNTO BAR-RISTORO

E' consentito al concessionario richiedere autorizzazione per la gestione di un punto bar-ristoro all'interno dell'impianto sportivo, quale servizio accessorio e di supporto all'utenza dell'impianto durante l'orario di apertura.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere intestate al rappresentante della società o della associazione il quale dovrà espletare in proprio tutti i relativi adempimenti amministrativi e possedere i requisiti di legge.

L'autorizzazione amministrativa alla gestione del punto bar-ristoro ha una durata limitata al periodo di validità della concessione e non è trasferibile in altra sede essendo vincolata al periodo di attività degli impianti oggetto del presente atto.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri di qualsiasi natura relativa al suddetto esercizio.

Il Concessionario dovrà inoltrare per conoscenza all'Ufficio Sport copia delle SCIA e della notifica presentate al Servizio SUAP del Comune di Pordenone.

In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio del punto bar/ristoro può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

In deroga al divieto di sub concessione di cui all'art. 11, è consentito al Concessionario, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l'esercizio del punto bar-ristoro, per un periodo

non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Concessionario dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità dell'eventuale sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento salvo motivata proroga del termine. Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ARTICOLO 14 – MODIFICHE ALL'IMPIANTO

E' vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. E' fatto inoltre divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comporti un aggravio dei costi delle utenze a carico del Comune. In caso contrario quest'ultimo potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.

Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Concessionario di acquisirle a sua cura e spese. Alla riconsegna dell'impianto il Concessionario nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

ARTICOLO 15 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione comunale di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura

giuridica, indicando il motivo della variazione. In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione.

A tale scopo il Concessionario stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati - comunque non inferiori a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per sinistro – per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all'impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale. Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della concessione. Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

ARTICOLO 17 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Concessionario dovrà costituire una cauzione, mediante versamento in Tesoreria comunale o polizza fideiussoria, per l'importo di € 500,00. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.

ARTICOLO 18 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITA'

In caso di gravi o ripetuti inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Pordenone potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione scritta e motivata. In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) l'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- b) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- c) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria di cui all'art. 7;
- d) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione di cui all'art. 11;
- e) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- f) la violazione del divieto di utilizzare l'impianto per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- g) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti;
- h) il mancato pagamento del canone ricognitorio di cui all'art. 8, trascorsi 2

mesi dalla diffida di pagamento.

La convenzione può essere revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario. E' fatto salvo inoltre la facoltà di recesso anticipato del Comune di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, per gravi e giustificati motivi, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei). Diversamente sarà tenuto a corrispondere al Comune una penale pari al canone ricognitorio di cui all'art. 8 parametrato ai mesi di mancato preavviso. Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei maggiori Danni derivanti dalle inadempienze del Concessionario.

ARTICOLO 19 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL COMUNE

E' piena facoltà del Comune, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.

Il Concessionario dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune. Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Concessionario saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio. Il Concessionario deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 20 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Apposito verbale verrà redatto in contraddittorio tra le parti alla consegna dell'impianto e alla riconsegna al termine della concessione.

ARTICOLO 21 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. A tal fine le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente sul conto corrente dedicato.

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Pordenone informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con sistemi informatici, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di affidamento dell'impianto in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Titolare del trattamento e' il Comune di Pordenone, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail segreteria.sindaco@comune.pordenone.it. Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la ditta Sistema Susio srl, sede legale in via Pontida 9 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), mail info@sistemasusio.it, pec info@pec.sistemasusio.it, tel. 02 92345836.

ARTICOLO 23 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni amministrative in uso e di pubblico servizio. Per quanto non

regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.

Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario. Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono devolute alla competenza del Foro di Pordenone.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE

PER IL CONCESSIONARIO

ALLEGATO "A"

Elenco interventi di manutenzione ordinaria

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE – Si fa riferimento al mantenimento dello stato dell'impianto al momento della consegna, senza alcun obbligo di miglioramento od integrazione a quanto in essere.

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione necessari a mantenere in efficienza l'impianto, al fine di mantenere nel tempo la sua fruibilità al livello della consegna e al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

Non sono a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendono necessari in quanto derivanti da mancati interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, purché il Concessionario abbia adempiuto all'obbligo di segnalazione.

Campi da calcio e manto erboso

Manutenzione terreni di gioco avendo cura di effettuare regolarmente durante tutto l'anno:

- taglio del manto erboso;
- concimazioni e trattamenti sanitari dipendenti dalla stagionalità e dei relativi effetti climatici;
- eventuali semine, se necessarie;
- annaffiatura;
- copertura di buche, diserbo e arieggiatura, se necessari per il buon mantenimento del manto erboso;
- segnatura dei campi per partite;
- manutenzione porte calcio e panchine giocatori;

Fognature e scarichi

Pulizia di pozzetti di ispezione e disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno (caditoie nei marciapiedi);

Cancelli e recinzione (qualora danneggiati durante la gestione dell'impianto);

Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali;

Ripristino di tratti della recinzione perimetrale e dei cancelli con eventuale sostituzione dei pezzi danneggiati.

Opere in ferro ed in legno

Riparazione in caso di danno o rotture delle parti in ferro e legno facenti parte della struttura sportiva.

Controllo degli elementi in metallo presenti nell'area gioco, verifica ed eventuale ripristino, sostituzione o fissaggio delle lamiere ammalorate affinché siano perfettamente fissate alla struttura in cemento e non creino dislivelli.

Eventuale sostituzione delle viti mancanti, verifica dell'assenza di viti sporgenti e loro sostituzione.

Impianto elettrico

Non sono a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico compresi nel contratto EPC in essere tra Comune e ditta Siram. E' fatto obbligo di contattare il numero verde di SIRAM (800.011.193) per la richiesta di sostituzione dei fari dei campi qualora non funzionanti.

NB: non sono compresi nel suddetto contratto EPC carichi e apparecchiature elettriche collegate all'impianto elettrico tramite prese a spina. In capo al Concessionario l'obbligo di segnalare al numero verde di Siram 800011193 guasti e/o malfunzionamento dell'impianto. E' severamente vietato intervenire autonomamente. I costi per la riparazione di eventuali danni/manomissioni

saranno a capo del Concessionario.

Servizi diversi

Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.

Segnalazione agli uffici comunali di eventuali interventi di straordinaria manutenzione che si rendessero necessari.

Pronto intervento

Obbligo di segnalazione per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad es. perdite di acqua ecc..) con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Enel, Vigili del fuoco, ecc.).